

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

20 novembre 2003

nella causa C-212/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht Innsbruck): Margarete Unterpertinger, contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter⁽¹⁾

(«Sesta direttiva IVA — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche — Perizia medica»)

(2004/C 7/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-212/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Margarete Unterpertinger, e Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della giurisprudenza della Corte derivante in particolare dalla sentenza 14 settembre 2000, causa C-384/98, D. (Racc. pag. I-6795), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente della Terza Sezione facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 20 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. La circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito.

⁽¹⁾ GU C 212 del 28.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

18 novembre 2003

nella causa C-216/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Handelsgericht Wien (Austria): Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH⁽¹⁾

(«Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine — Convenzione bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo che protegge indicazioni di origine geografica di tale paese terzo — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Art. 307 CE — Successione degli Stati nei trattati»)

(2004/C 7/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-216/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Budějovický Budvar, národní podnik e Rudolf Ammersin GmbH domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE, 30 CE e 307 CE, nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535, (GU L 83, pag. 3), la Corte, composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans (relatore), C. Gulmann e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 18 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 28 CE e il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535, non ostano all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, ai sensi del quale è attribuita ad un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro importatore indipendente da qualsiasi possibilità d'inganno e che consenta di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro.
- 2) L'art. 28 CE osta all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo ai sensi del quale è attribuita ad una denominazione che non si riferisce né direttamente né indirettamente nel detto paese all'origine geografica del prodotto che essa designa, una tutela